

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1110

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(LONGO)

Finanziamento della partecipazione italiana all'applicazione  
provvisoria di accordi internazionali

*Presentato l'11 gennaio 1984*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le recenti esperienze in tema di accordi internazionali soprattutto nel settore dei prodotti di base, hanno posto in evidenza le difficoltà esistenti per l'Esecutivo, dato l'attuale nostro assetto giuridico, per quanto concerne la possibilità di una tempestiva partecipazione italiana alla fase di applicazione provvisoria degli accordi stessi, vale a dire il lasso di tempo che intercorre tra il momento della firma e quello della ratifica, nel caso in cui l'organismo amministrativo previsto dall'accordo entri immediatamente in funzione.

In questa prima fase di vita l'avvio operativo di detto organismo richiede de-

cisioni delicate e destinate ad influire considerevolmente sulla futura attività, vertendo sulla scelta della sede, sulle assunzioni del personale, sulla ripartizione delle cariche, e più in generale sull'espletamento di poteri amministrativi, nonché sulle decisioni circa gli orientamenti generali della gestione del bilancio provvisorio e sulla ripartizione dei contributi.

Purtroppo, allo stato delle cose, l'Italia rischia di essere esclusa dalla partecipazione a questa fase, perché la contribuzione finanziaria alle spese « interinali » è considerata titolo idoneo allo *status* di pieno diritto che abilita ad esercitare il voto e, sostanzialmente, al negoziato col

nuovo organismo ed i suoi membri per la salvaguardia dei nostri interessi nazionali. In difetto di partecipazione finanziaria possiamo, nella migliore delle ipotesi, essere considerati « osservatori », subendo, quindi, passivamente, le conseguenze di altrui decisioni.

Il carattere evolutivo degli accordi, almeno di quelli in corso di negoziato, che vertono generalmente su materie economiche richiedenti, come nel caso dello stagno, oltre che un impegno per le spese amministrative, persino la costituzione di un *pre-stock* regolatore, è destinato ad aumentare le nostre difficoltà. A questo punto non vi è dubbio che si pone il problema di come potranno essere risolte non solo esigenze formali ma anche reali, onde evitare pregiudizi economici per un paese come il nostro tipicamente trasformatore e, quindi, dipendente dalla « collaborazione » internazionale.

Nel recente caso dell'accordo sulla gomma naturale, le Comunità europee hanno anticipato, dietro nostra richiesta, la quota italiana per il contributo obbligatorio al bilancio amministrativo di quell'accordo. Ma tale espediente, oltre ad esporci ad un possibile condizionamento delle nostre scelte economiche, ove queste si ponessero in contrasto con le posizioni della Comunità e degli altri Stati membri, potrebbe dare luogo a serie complicazioni giuridiche nel caso in cui l'accordo non fosse ratificato dal Parlamento nazionale e si dovesse provvedere alla restituzione dell'anticipazione in questione.

In definitiva non si può misconoscere la necessità di avviare a soluzione la questione dell'applicazione provvisoria di

accordi internazionali sottoscritti dal Governo, mediante l'adozione di strumenti idonei a salvaguardare interessi vitali del nostro paese, inserito con sempre maggiore incisività nella dinamica irreversibile che contraddistingue il costante divenire dei complessi rapporti internazionali nei loro più vari aspetti.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge, che prevede l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di un fondo, il cui ammontare va fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio, per far fronte agli oneri derivanti dalla partecipazione a titolo provvisorio ad accordi internazionali, quando tale clausola è prevista nel testo statutario da sottoporre alla ratifica parlamentare. Le operazioni a valere su tale fondo saranno effettuate con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro degli affari esteri.

Il disegno di legge stabilisce, altresì, che, qualora la ratifica dell'accordo internazionale non venisse autorizzata dal Parlamento, i versamenti effettuati a titolo di anticipo provvisorio verrebbero regolarizzati con legge di approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari interessati.

Giova, infine, rilevare, a sostegno della presente iniziativa, che i Paesi europei, la cui Costituzione prevede disposizioni simili alle nostre, hanno provveduto a risolvere il grave problema dell'applicazione provvisoria degli accordi internazionali con l'istituzione di un fondo del tutto simile a quello che ora si propone per l'approvazione del Parlamento.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

Al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla partecipazione a titolo provvisorio ad accordi internazionali — quando tale clausola è prevista nel testo degli accordi sottoscritti — prima della ratifica parlamentare degli accordi medesimi, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri viene istituito un capitolo denominato « Fondo di anticipazione per le spese derivanti dalla partecipazione a titolo provvisorio ad accordi internazionali », con uno stanziamento da fissarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Per l'anno finanziario 1984 tale fondo viene fissato in lire 2 miliardi.

## ART. 2.

I prelevamenti dal fondo cui al precedente articolo 1, occorrenti per i versamenti da effettuarsi per l'applicazione provvisoria di ciascun accordo internazionale, sono disposti — per essere iscritti in appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati — con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri.

Le somme prelevate dal fondo possono essere reintegrate mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Alla chiusura dell'esercizio l'importo non utilizzato dello stanziamento di cui al primo comma del precedente articolo 1, costituisce economia di bilancio.

## ART. 3.

Qualora la ratifica dell'accordo internazionale non sia autorizzata dal Parlamento, i versamenti effettuati a titolo di

anticipazione provvisoria dell'accordo stesso sono regolarizzati con legge di approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge pari a lire 2 miliardi per l'anno 1984, a lire 2 miliardi per l'anno 1985 ed a lire 4 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Finanziamento della partecipazione italiana all'applicazione provvisoria di accordi internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.